

Delibera n. 61/2018

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 20/2018 nei confronti di SNAV S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per violazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 13 giugno 2018

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili e che modifica il Regolamento (CE) 2006/2004, (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 20/2018 del 22 febbraio 2018, notificata con nota prot. n. 1383/2018 del 23 febbraio 2018, con la quale si avviava, a seguito di reclamo presentato all'Autorità in data 23 ottobre 2017, prot. ART 7707/2017, nei confronti di SNAV S.p.A., un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 129 del 2015 per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- CONSIDERATO** che per le violazioni dei summenzionati articoli sono previste, rispettivamente,:
(i) *"una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro"*, ai sensi

dell'articolo 13, comma 1, del sopra richiamato d.lgs. 129/2015; (ii) *“una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”*, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 129/2015; (iii) *“una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 15.000,00”*, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015

VISTA la memoria difensiva di SNAV S.p.A., acquisita al protocollo dell'Autorità al n. 2041/2018, del 20 marzo 2018;

CONSIDERATO che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 20/2018, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della l. n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per l'ammontare: di euro 1.000,00 (mille/00), per la prima sanzione; di euro 200,00 (duecento/00), per ciascuno dei 390 passeggeri, per un totale di euro 78.000,00 (settantottomila/00), per la seconda sanzione; di euro 3.000,00 (tremila/00) per la terza sanzione;

RILEVATO che il predetto pagamento, per le tre sanzioni, risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 20/2018;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 20/2018 del 22 febbraio 2018, nei confronti di SNAV S.p.A., per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 1, e 18, paragrafo, 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00).

Torino, 13 giugno 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente

Andrea Camanzi